



**Comune di
Foiano della Chiana**

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2023
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2025

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e Presupposto dell’imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell’imposta

Articolo 3 – Misura dell’imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell’imposta

Art. 6 *bis* - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nell’ambito delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento e controllo

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell’imposta

Articolo 13 – Tavolo Tecnico

Articolo 14 - Disposizioni finali

Articolo 15 – Pubblicazione e Comunicazione

Articolo 16 - Norma transitoria

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e Presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D. Lgs n. 446/1997, e successive modificazioni, e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Foiano della Chiana (di seguito denominato "Comune"), ai sensi dell'articolo n. 4 del D. Lgs n. 23/2011.

Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

2. **Presupposto dell'imposta** è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.

3. L'imposta è corrisposta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Foiano della Chiana.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere (alberghi, RTA, dipendenze, condhotel, academy hotel), ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici, aree sosta camper, marina resort), extra alberghiere per l'ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi, bivacchi) e con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, B&b, case ed appartamenti per vacanze, residenze d'epoca), Residence, Alberghi diffusi (case per ferie, ostelli, rifugi, bivacchi), così come individuate dalla legge della Regione Toscana n. 61 del 31/12/2024 (T.U. del sistema turistico regionale), gli agriturismi dalla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana ed enoturismo) e ss.mm.ii. e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e/o alle locazioni turistiche, di cui all'art. 58-64 della Legge Regione Toscana n. 61/2024.

5. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1^, del citato D. Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, annualmente verrà disposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Foiano della Chiana e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Ai sensi del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento dell'imposta al Comune con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
3. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convezione disciplina le relative modalità procedurali.

Articolo 3 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con delibera di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 e 42, comma 2, lett. F) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii, entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Le misure d'imposta si intendono confermate quelle dell'anno precedente qualora non venga adottata una nuova delibera nei termini previsti dalle normative vigenti.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di **5 (sette)** pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale in materia.
5. Qualora un lavoratore dipendente, per uno o più mesi consecutivi, soggiorni, per ciascun anno solare, nella stessa struttura ricettiva l'imposta è corrisposta nei limiti di cui al comma 3 anche se i pernottamenti non sono consecutivi.

Articolo 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Foiano della Chiana;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - c) i malati ed i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
 - d) gli studenti universitari in scambio culturale documentato;

- e) i portatori di handicap non autosufficienti, art 3 comma 3 L. 104/92 ed il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
 - f) gli autisti dei pulman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pulman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
 - g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
 - h) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché il corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornino per esclusive esigenze di servizio;
 - i) i soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
2. Il gestore della struttura ricettiva applica l'esenzione di cui al precedente comma 1 a seguito di dichiarazione, resa dall'ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dell'esistenza di una delle condizioni suddette.

Articolo 5

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

- 1. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2 (il gestore della struttura ricettiva), in quanto responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, ha l'obbligo di:
 - a. **dichiarare** al Comune di Foiano della Chiana, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il periodo di permanenza, il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, secondo le modalità e la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In luogo dell'utilizzo dei bollettari cartacei, il Comune mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, apposito *software* specializzato per la comunicazione dell'imposta di soggiorno;
 - b. **versare** l'imposta di soggiorno dovuta all'amministrazione comunale entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare e quindi entro il 15 aprile (per i pernottamenti del periodo gennaio/marzo), 15 luglio (per i pernottamenti del periodo aprile/giugno), 15 ottobre (luglio/agosto/settembre) e 15 gennaio (per i pernottamenti del periodo ottobre/dicembre) di ogni anno;
- 2. Sono consentite forme diverse di trasmissione solo in presenza di specifica attestazione di malfunzionamento dell'applicativo gestionale proprio della struttura ricettiva. A seguito di trasmissione in modalità informatica, la struttura ricettiva è comunque tenuta a conservare, per il tempo previsto dalle norme in vigore, le copie delle ricevute rilasciate ai clienti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno e a presentarle, a richiesta, alle autorità competenti e al Comune nell'ambito dell'attività di controllo sull'applicazione dell'imposta. Saranno effettuati controlli a campione da parte dell'Amministrazione Comunale in ordine alle dichiarazioni on line presentate che dovranno trovare corrispondenza.
- 3. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, ha l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione trimestrale anche qualora, nel corso del trimestre di riferimento, non abbia avuto presenze di

ospiti. La dichiarazione negativa è trasmessa tramite l'applicativo *software* messo a disposizione dal Comune, senza alcun onere finanziario per gli operatori.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che operano nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Foiano della Chiana sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante appositi cartelli informativi, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto stabilito annualmente dal Comune.

5. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, ha l'obbligo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, di presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione annuale predisposta secondo le modalità approvate con D.M. 29/04/2022.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 (Soggetto Passivo), corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso il quale hanno pernottato (soggetti di cui all'art. 2, comma 2).

2. Il gestore della struttura ricettiva (e comunque i soggetti di cui all'art. 2 comma 2) provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Foiano della Chiana come indicato all'art. 5 comma 1.

3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

4. Il gestore della struttura ricettiva (soggetti di cui all'art. 2, comma 2) effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno in un'unica soluzione, secondo le scadenze di cui al precedente articolo 5 comma 1 lett. b).

5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

- a) mediante F24;
- b) tramite eventuali altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Foiano della Chiana;

Art. 6 bis

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed in ogni caso tutti coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 assumono la qualificazione di responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con particolare riferimento agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento e controllo

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive (art. 2, comma 2) a fornire e/o trasmettere documenti;
 - b) inviare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura;
 - d) accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/attività immobiliare e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici
2. L'ufficio tributi non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi è pari o inferiori a Euro 10,33.

Articolo 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4 commi 1 e 3 del D.L. 50/2017 da parte di coloro i quali incassano il canone o corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e ss.mm.ii. così come previsto dall'art. 4, comma 1ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
 - b) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva (soggetti di cui all'art. 2

- comma 2) ovvero nel solo ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4 commi 1 e 3 del D.L. 50/2017 da parte di coloro i quali incassano il canone o corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo n. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
- c) Per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.
 - d) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
 - e) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti da parte del gestore della struttura ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
2. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 lettere da a) e b) si applicano le disposizioni della Legge 296/2000 art. 1 comma 161.

Articolo 9 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1, commi da 163 a 168 della Legge 27.12.2006 n. 296, nonché quanto disposto dall'art. 1, commi da 784 e seguenti della Legge del 27.12.2019 n. 160

Articolo 10 **Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo ed il responsabile del pagamento dell'imposta possano richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla domanda di rimborso dovranno essere allegate copie della documentazione giustificativa del diritto allo stesso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12.

Articolo 11 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii.

Articolo 12 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Foiano della Chiana.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13 Tavolo Tecnico

1. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore ai tributi, competente di concerto con l'assessore al turismo, e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Per particolari esigenze tecniche l'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 15 Pubblicazione e Comunicazione

1. Il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Foiano della Chiana e sul sito *web* istituzionale.
2. Ai sensi dell'art. 52 c. 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

Articolo 16

Norma transitoria

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 15 *bis* comma 15 *quater* del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito con Legge n. 58 del 28.06.2019 e dell'art. 3 comma 2 della L. n. 212 del 27/07/2000 partì dal 01 aprile 2023.
2. Per l'annualità 2023 gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta di cui ai precedenti artt. 5 e 6 da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, scadono rispettivamente il 15 luglio (per i pernottamenti del periodo aprile/giugno), 15 ottobre (luglio/settembre) e 15 gennaio 2024 (per i pernottamenti del periodo ottobre/dicembre) di ogni anno;
3. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Solo per l'anno di imposta 2023, ai contratti stipulati dalle strutture ricettive prima della data di pubblicazione del presente Regolamento in Albo Pretorio con aziende (i cui dipendenti soggioreranno nel territorio del Comune per ragioni di lavoro) non si applicherà l'imposta di soggiorno, laddove i pernottamenti considerati ricadano nell'ambito di vigenza del presente Regolamento, purché tali contratti abbiano data certa (rappresentata anche da scambio di email o pec). In tali casi, sarà onere delle strutture ricettive - le cui aziende clienti intendono avvalersi di questo esonero transitorio - trasmettere i documenti contrattuali comprovanti la sottoscrizione antecedente alla pubblicazione in Albo Pretorio, all'indirizzo pec del protocollo.
5. Le modifiche effettuate nell'anno 2025 esplicheranno i loro effetti a decorrere dal 01/01/2026: misura dell'imposta di cui all'art 3 c. 3 e c. 5.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti.